

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1151 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno BARANI, Luca CASCIOLI, Paolo MATTOGNO, Andrea PASQUAZI, Alessandro TEMOFONTE e della società A.P.D. PALOCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MORENO BARANI, all'epoca dei fatti tesserato per la A.P.D. Palocco, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il BARANI ebbe a militare nel corso delle stagioni sportive 2013-14 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale";

LUCA CASCIOLI, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Praeneste Calcio, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente dell'A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il CASCIOLI ebbe a militare nel corso della stagione sportiva 2010-11, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale";

PAOLO MATTOGNO, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Atletico Olevano 1964, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il MATTOGNO ebbe a militare nel corso della stagione sportiva 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale";

ANDREA PASQUAZI, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. US Cavese 1919, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il PASQUAZI ebbe a militare nel corso delle stagioni sportive 2013-14 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale";

ALESSANDRO TEMOFONTE, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Valle Martella Calcio, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale

ultima il TEMOFONTE ebbe a militare nelle stagioni sportive 2012-13 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

A.P.D. PALOCCO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno BARANI, Luca CASCIOLI, Paolo MATTOGNO, Andrea PASQUAZI, Alessandro TEMOFONTE e dal Sig. Marco Pini, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società A.P.D. PALOCCO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Moreno BARANI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Luca CASCIOLI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Paolo MATTOGNO, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Andrea PASQUAZI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Alessandro TEMOFONTE e di €200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PALOCCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio